



TAVOLA ROTONDA

GLI APPALTI E IL D.LGS. 81/2008 DOPO IL RECEPIMENTO DEL D.LGS. 106/2009

**14 DICEMBRE 2009
ORE 17.45**

**Presso: la SALA "SAN GIACOMO"
Piazza Giacomo Matteotti 16,
PASIAN DI PRATO (UD)**

APPALTI

Art. 26 e il Titolo IV

D.LGS. 81/08 – 106/09

Pasian di Prato
Sala S.Giacomo

14 dicembre 2009



Per.Ind. Agelio Mantoani



ASQ SINERGIE srl

Via Beorchia,10

Pasian di Prato (UD)


Tel 0432 690950 Fax 0432 644014

E-mail: asq@asqsinerגיע.com

www.asqsinerגיע.com

I rischi da interferenza tra le lavorazioni

Affidamento di lavori a terzi:



Lavori non rientranti nel Campo di applicazione del Titolo IV

- Criterio residuale di Individuazione del campo di applicazione
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

Lavori di cui all'art. 89, comma 1, lett. a)- All. X:

- Si applicano le disposizioni specifiche di cui al Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili"
- I documenti di riferimento sono: il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

D.lgs. n.626/1994. Art. 7, com.3:

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2.

Tale obbligo non si estende ai **rischi specifici** propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Legge n. 123/2007. Art. 3, com. 1, lett. a):

"Il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:" 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";

D.lgs. n. 81/2008. Art. 26, com. 3.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un *unico documento di valutazione dei rischi* che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



Articolo 26 come modificato dal d.lgs. n.106/2009

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione



2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione




3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Omissis

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile *i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. (Omissis)*

Articolo 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. DVR e DUVRI.



TITOLO IV°

art.88-160



TITOLO IV– CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I – Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Capo II – Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e lavori in quota

Sezione I – Campo di applicazione

Sezione II – Disposizioni di carattere generale

Sezione III– Scavi e fondazioni

Sezione IV– Ponteggi in legname e altre opere provvisorie


Sezione V – Ponteggi fissi

Sezione VI– Ponteggi mobili

Sezione VII – Costruzioni edilizie

Sezione VIII – Demolizioni

Capo III – Sanzioni




Titolo IV – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. DVR e DUVRI.



Lavorazioni
allegato X
anche non
contemporanee

Ditta/e
affidataria/e



POS
IDONEITA'
TECNICA
PROFESSIONALE
allegato XVII

Legge comunitaria 2008 e modifiche al Titolo IV

Art. 39.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90, il comma 11 e` sostituito dal seguente:

«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori »;

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) e` aggiunta la seguente:

«b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1».



Casi in cui vanno nominati il coordinatore in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore in fase di esecuzione (CSE)

				Nomina CSP	Nomina CSE
PIU' IMPRESE ESECUTRICI	LAVORI PRIVATI	DIA O NESSUN TITOLO ABILITATIVO	IMPORTO ≤ 100.000 €	NO	SI
			IMPORTO > 100.000 €	SI	SI
		PERMESSO DI COSTRUIRE		SI	SI
	LAVORI PUBBLICI		SI (coincide col responsabile unico)	SI (coincide col responsabile unico)	
UNA SOLA IMPRESA ESECUTRICE				NO	NO SI, se in corso d'opera si aggiungono imprese



ALLEGATO 11

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

1. Lavori che espongono i lavoratori a **rischi di seppellimento** o di **spiondamento a profondità superiore a m 1,5** o di **caduta dall'alto da altezza superiore a m 2**, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a **sostanze chimiche o biologiche** che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di **linee elettriche** aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di **annegamento**.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di **montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti**.



ALLEGATO 17

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto**
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo**
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007**
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo**

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto**
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie**
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione**
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo**
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007**

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

COSA CAMBIA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI



Responsabile dei lavoratori



il “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti a esso attribuiti” dal Testo unico sulla sicurezza lavoro.

Coordinatori



la designazione del coordinatore in fase di progettazione non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, nel qual caso le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Piano operativo di sicurezza



l’obbligo di redazione non è necessario nel caso di imprese che in cantiere si limitano alla semplice fornitura di materiali o attrezzature, le quali sono invece tenute al rispetto degli obblighi di coordinamento e cooperazione stabiliti dall’articolo 26 del Testo unico



[www.asqsinerגיע.it](http://www.asqsinerгие.it)

**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE**